

A.R.I.
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
COMITATO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE

REGOLAMENTO

ART. 1 - Atto costitutivo

In Malga Coè (Folgaria - Trento), il giorno 25 luglio 1978, secondo quanto prescritto dall' Art. 51 dello Statuto Sociale A.R.I., è stato costituito il Comitato Regionale Trentino - Alto Adige, in seguito denominato "C.R. ".

Esso ha competenza giurisdizionale sulle Provincie Autonome di Bolzano e di Trento.

Le Sezioni oggi esistenti si considerano legalmente funzionanti con pieno diritto.

ART. 2 - Sede del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige

Il C.R. ha Sede legale presso il domicilio del suo Presidente pro tempore.

Il C.R. può decentrare talune attività associative od amministrative, purchè entro l' ambito Regionale.

ART. 3 Organi del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige

Gli organi del C.R. sono:

- a) l' Assemblea del C.R.
- b) il Consiglio di Presidenza
- c) il Sindaco

ART. 4 Scopi del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige:

Il C.R. :

- a) Sovrintende alla costituzione, funzionamento, scioglimento delle Sezioni della Regione (Art. 50 dello Statuto Sociale).
- b) Dirime le controversie tra Sezione e Sezione, Sezione e Soci e, ove richiesto dalle Sezioni, tra Soci e Soci.
- c) Nomina i due Delegati Regionali alle Assemblee Generali A.R.I.; di norma uno è il Presidente del C.R.
- d) Nomina i rappresentanti A.R.I. in seno alla Commissione d' esame per il conseguimento della Patente di operatore di Stazione di radioamatore presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
- e) Provvede a trasferire alle Sezioni quanto di loro spettanza della quota associativa A.R.I. trattenendo una percentuale (stabilita dal Comitato stesso) per le proprie spese di gestione (Art. 5 dello Statuto Sociale).
- f) Provvede a tenere i contatti con le Autorità Regionali dello Stato e con il Consiglio Direttivo Nazionale dell' A.R.I.
- g) Promuove, d' intesa con le Sezioni, tutte quelle attività che ritiene opportune per lo sviluppo dell' Associazione.

h) Su richiesta di uno o più Soci o di una o più Sezioni interessate, nomina il Collegio dei Probiviri secondo le modalità e con gli scopi previsti dall'Art. 44 dello Statuto Sociale e dall'Art. 14 del Regolamento di Attuazione.

ART. 5 Composizione del Comitato Regionale

Il C.R. è composto dai Presidenti delle Sezioni della Regione. In caso di loro impedimento a partecipare alle Assemblee del C.R. essi possono delegare un membro del Consiglio Direttivo della propria Sezione. Il Sindaco ha facoltà di assistere alle riunioni senza diritto di voto e può far inserire a verbale le proprie osservazioni.

I Soci A.R.I. possono presenziare alle Assemblee del C.R. senza diritto di intervento.

Le Assemblee del C.R. possono essere Ordinarie o Straordinarie. L'Assemblea Ordinaria del C.R. è convocata almeno una volta all'anno e, di norma, entro il 31 marzo.

L'Assemblea Straordinaria del C.R. è convocata tutte le volte che il Presidente del C.R. stesso od il Sindaco lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta sottoscritta da almeno 1/3 delle Sezioni della Regione, prescindendo dal numero dei Soci che esse rappresentano.

ART. 6 Quorum deliberativo e diritto di voto

In prima convocazione l'Assemblea del C.R. è valida se rappresenta la maggioranza (50% + 1) dei Soci e delle Sezioni della Regione e se è presente il Presidente od il Vice-Presidente del C.R..

In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo e comunque non oltre dieci giorni dalla prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno 1/3 delle Sezioni che rappresentino almeno 1/3 dei Soci della Regione. Vighe per il quorum il sistema della duplice maggioranza. Ogni Sezione avrà a disposizione un voto come tale e tanti voti quanti Soci la Sezione aveva al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso di presenza di nuove Sezioni nel frattempo formatesi, si prenderà atto dello spostamento dei Soci (e quindi dei voti) computando sempre il numero in riferimento alla data sopra indicata.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza delle Sezioni presenti (50% + 1) che assommino anche la maggioranza dei Soci rappresentati (50% + 1).

Nel caso si debbano apportare modifiche al presente Regolamento è prescritta la duplice maggioranza dei 2/3 dei Soci e delle Sezioni della Regione.

Le comunicazioni di convocazione delle Assemblee del C.R. TN-A.A., che sono esclusivo compito del Segretario Regionale, dovranno pervenire agli interessati, a mezzo di lettera semplice, complete di ogni informazione d'uso (data, luogo, Ordine del Giorno ed eventuale documentazione), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di forza maggiore, validamente motivata, il tempo suddetto potrà essere ridotto ad 8 giorni.

Nel caso andasse deserta la seconda convocazione, il contenuto dell'O. d. G. sarà messo a Referendum a mezzo posta, fra tutti i Presidenti delle Sezioni della Regione.

ART. 7 Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige

Il Consiglio di Presidenza del C.R., che dura in carica tre anni, è costituito da :

- 1) il Presidente (che assume la qualifica di Presidente del C.R.) ;
- 2) il Vice-Presidente ;
- 3) il Segretario-Cassiere .

Il Vice-Presidente dovrà appartenere a Provincia diversa da quella del Presidente.

Ciascuna Sezione, con le modalità previste dal proprio Regolamento, provvede a designare un proprio Socio quale Candidato a ricoprire una delle cariche nel Consiglio di Presidenza del C.R.. L'Assemblea del C.R. eleggerà il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Cassiere.

I Soci risultati eletti decadono da eventuali cariche ricoperte nella Sezione di appartenenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il C.R. delibera sul rimborso delle spese vive sostenute dai componenti del C. di P. e dal Sindaco per l'espletamento del loro mandato.

In caso di vacanza di un Membro del C. di P. si procederà a nuove elezioni per l'intero Consiglio. Gli eletti rimarranno in carica per un triennio.

Competenze:

Il Presidente :

- a) Rappresenta il C.R. ;
- b) Presiede le Assemblee del C.R. ;
- c) Provvede a dar esecuzione alle Deliberazioni del C.R. ;
- d) Convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie del C.R. ;
- e) Dispone per la convocazione delle Assemblee Straordinarie quando richieste dal Collegio Sindacale o da un terzo delle Sezioni;
- f) Adempie a tutte quelle funzioni per le quali ha ricevuto espressa delega da parte del C.R..

Il Vice-Presidente :

- a) Sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di suo impedimento.
- b) Adempie a quelle funzioni espressamente delegategli dal Presidente.

Il Segretario-Cassiere :

- a) Collabora col Presidente o col Vice-Presidente e ne attua le disposizioni;
- b) E' Segretario delle Assemblee del C.R., ne redige i Verbali e ne cura l'invio alle Sezioni;
- c) Tiene la corrispondenza del C.R..
- d) Cura la gestione amministrativa e contabile del C.R..

Il **Consiglio di Presidenza**, per giustificati motivi d'urgenza, può prendere delle decisioni, previa consultazione di tutti i Presidenti di Sezione. Le decisioni prese dovranno saranno verbalizzate nella prima Assemblea che si terrà.

Incompatibilità delle Cariche:

I Soci eletti ad una delle cariche dell'Ufficio di Presidenza ed a Sindaco del C.R. non possono ricoprire altre cariche in seno all'A.R.I. a qualsiasi livello, fanno eccezione incarichi tecnici.

ART. 8 Sindaco

Il Presidente convoca l'Assemblea del C.R. per l'elezione del Sindaco. L'elezione avviene con voto segreto ed a maggioranza semplice, su una rosa di Candidati proposti ciascuno dalla propria Sezione di appartenenza. Il Sindaco dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di sua vacanza, subentra automaticamente il primo dei non eletti , che rimane in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Il Sindaco

- a) Esercita il controllo sugli atti amministrativi e contabili del C.R. ;
- b) Vigila sull'osservanza dello Statuto A.R.I. e del presente Regolamento.
- c) Ha facoltà di assistere alle Assemblee del C.R., senza diritto di intervento, e può far inserire a Verbale le proprie osservazioni;
- d) Convoca di propria iniziativa l'Assemblea Straordinaria del C.R. quando ne ravvisa la necessità;
- e) Convoca l'Assemblea del C.R. per le elezioni del Consiglio di Presidenza;

f) Ha facoltà di consultare il Collegio Sindacale Nazionale ed i Collegi Sindacali od il Sindaco di Sezione ed in presenza di gravi inadempienze da parte del C.R., può ricorrere al Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 9 Incarichi speciali

Il C.R. ha facoltà di conferire a singoli Soci della Regione specifici incarichi, purché non limitativi dell'autonomia delle Sezioni.

ART. 10 Le Sezioni

Almeno 20 Soci, residenti nella stessa zona, possono riunirsi per fondare una Sezione. Nel territorio dello stesso Comune non potrà essere costituita più di una Sezione. Il Comitato fondatore inoltrerà richiesta scritta alla Segreteria del C.R., con le firme e le generalità di tutti i Soci richiedenti.

Il Presidente del C.R., verificata la liceità della richiesta e la posizione associativa di ciascun richiedente, convocherà entro 60 giorni l'Assemblea del C.R. per esaminare la richiesta, rilasciare l'eventuale autorizzazione al funzionamento della nuova Sezione e fissarne la competenza territoriale. Se il parere sarà sfavorevole dovrà essere motivato.

Le Sezioni devono darsi un proprio Regolamento interno che dovrà essere ratificato dal C.R., conformemente a quanto previsto dall'Art. 50 dello Statuto Sociale.

Le Sezioni dovranno inviare sollecitamente al C.R. copia dei verbali delle proprie Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Lo scioglimento delle Sezioni avverrà secondo quanto previsto nei loro Regolamenti interni nel rispetto dell'Art. 50 dello Statuto Sociale e dell'Art. 15.2 del Regolamento di Attuazione.

ART. 11 I Soci

I Soci residenti nella Regione Trentino-Alto Adige devono far parte di una sola Sezione della Regione. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle Norme dello Statuto Sociale A.R.I. e del Regolamento di Attuazione dello stesso.

Bolzano 10 giugno 2000

Approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria
Svoltasi a Milano il 9 giugno 2001.

A.R.I.

Associazione Italiana Radioamatori

Il Vice Segretario Generale

f.to Mario Ambrosi

Originale agli atti

